

## Scuola in chiaro

Circolare Min. del 27 dicembre 2011, n. 108

**Scuola in chiaro – Diffusione on-line dei dati delle singole istituzioni scolastiche**

La prossima scadenza dell'avvio delle iscrizioni ripropone il problema della ricerca e della diffusione delle informazioni relative a ciascuna istituzione scolastica. La ricerca in internet, infatti, non sempre consente di ottenere tutti gli elementi di informazione sulle scuole e, anche quando si ottengono, essi si presentano in forma frammentaria e disomogenea, dislocati su diversi siti web delle singole istituzioni scolastiche. Anche da queste considerazioni nasce il progetto "Scuola in chiaro" che mette a disposizione in una forma organica le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

Il servizio attivato sul sito del MIUR dal 12 gennaio fornirà tutte le informazioni possedute dal sistema informativo e consentirà ad ogni Istituzione scolastica di pubblicare le proprie secondo un indice ed un format comune.

La base informativa che è stata necessaria per la realizzazione iniziale della "Scuola in chiaro" è costituita, infatti, da dati già presenti presso il Ministero. Ogni scuola, a partire dal 4 gennaio, potrà procedere ad integrare il servizio pubblicando, attraverso una funzione presente sul portale SIDI, tutti i dati posseduti. Naturalmente i dati potranno essere aggiornati continuamente senza scadenze.

A partire, quindi, dal 12 di gennaio 2012, sulla homepage del sito di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)), verrà messa a disposizione un'applicazione che consentirà di ricercare e localizzare le scuole su una mappa utilizzando numerosi criteri di ricerca.

La completezza dei dati dipenderà quindi anche da ogni istituzione scolastica che potrà rendere pubblici i propri dati contribuendo così ad una operazione di trasparenza e diffusione delle informazioni che rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'autonomia scolastica.

Un altro importante servizio che sarà fornito dalla "Scuola in chiaro" è quello delle iscrizioni on line. In questo modo le famiglie avranno l'opportunità di cercare, trovare e valutare l'istituto che meglio risponde alle esigenze formative dei propri figli e di procedere alla loro iscrizione attraverso una semplice procedura guidata passo – passo. Al termine si riceverà la conferma di aver completato correttamente l'iscrizione attraverso un messaggio di posta elettronica e/o un sms.

Il Ministro: Francesco Profumo

Circolare min. n.110 del 29 dicembre 2011, Prot.n. 8603

**Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013**

### Premessa

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, è fissato al **20 febbraio 2012**.

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati A, B, C e D (da ritirarsi presso le istituzioni scolastiche ndr). A tal fine gli interessati rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati, per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e formazione professionale, alle indicazioni della Regione.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzamento a livello territoriale.

È, pertanto, evidente che un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica.

Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorità della residenza dell'alunno alla scuola.

Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Si rappresenta, inoltre, l'esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenu-

# Iscrizioni degli Presentazione delle domande

to conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

In particolare, dovrà essere fornita l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, con le modalità ritenute più idonee dalle istituzioni scolastiche (ad esempio, pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola, predisposizione di apposito avviso presso la segreteria della scuola).

Come previsto dalla C.M. n.108 del 27/12/2011, relativa al progetto "scuola in chiaro" a partire dal 12 gennaio 2012 sarà possibile per le famiglie che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di primo grado (qualora l'iscrizione non avvenga d'ufficio) o al primo anno della scuola secondaria di secondo grado procedere on line, attraverso il servizio attivato sul sito internet di questo Ministero. Tale servizio sarà disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di cambiamento di istituzione scolastica o nuovi ingressi.

Ulteriori indicazioni in merito saranno fornite dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi con apposita nota dedicata al progetto.

## 1) Scuola dell'infanzia e del primo ciclo

### 1. A) - Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2013.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n.92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere di competenza della Stato la composizione delle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

### Sezioni primavera

È prevista per l'anno scolastico 2012/2013 la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell'Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007.

Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

## 1. B)- Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatori debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. n.89/2009.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico

e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

## 1. C)- Scuola secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico 2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta.

Le scuole comunicheranno contestualmente al MIUR, attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti, le scelte effettuate dalle famiglie.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, che, in base all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e subordinatamente all'esistenza di risorse di organico.

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

Qualora i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l'ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012.

## 2) Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni.

### 2. A) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le attività didattiche, come l'alternanza scuola-lavoro, finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

### 2.B) Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola